



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo "Eugenio Donadoni"
via T. Tasso, 14 - 24121 Bergamo
Tel.:035 232589

Email istituzionale: bgic81300v@istruzione.it - Email certificata: bgic81300v@pec.istruzione.it
Cod. meccanografico: BGIC81300V - Cod. fiscale: 95118820166

Circ.211

**Ai personale docente
Al Personale ATA
Al Sito WEB Atti**

Oggetto: VACCINO ANTICOVID DOCENTI E ATA – MODALITÀ DI RICHIESTA DI PERMESSO PER IL GIORNO DELLA SOMMINISTRAZIONE E GIUSTIFICA ASSENZA

Nell'imminenza dell'avvio delle operazioni di somministrazione del Vaccino anticovid per il personale della scuola, si rammenta che **l'adesione è volontaria** e che riguarda il personale scolastico in servizio nell'anno scolastico 2020/21, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato. Non è previsto, al momento, alcun permesso "speciale" di cui poter usufruire nel giorno in cui si è chiamati per l'inoculazione, dal momento che, trattandosi di una procedura ad adesione volontaria, il Ministero ad oggi non ha previsto un permesso "speciale" che sia al di fuori delle tipologie di permesso previsto nel vigente Contratto.

Pertanto il personale scolastico deve fare riferimento ai permessi di cui può usufruire in base al proprio status giuridico. Beninteso, nel caso le somministrazioni avvengono anche di domenica, non si rende necessario alcun permesso.

I PERMESSI DI CUI IL DIPENDENTE PUÒ USUFRUIRE

PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI E FERIE

L'art. 15 del CCNL Scuola prevede, al comma 2, che il dipendente con contratto a tempo indeterminato, docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

I permessi invece per il **personale assunto a tempo determinato** sono disciplinati dall'art. 19 e ciò che maggiormente rileva è che sono senza retribuzione: permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).

PERMESSO BREVE

Il dipendente, a seconda la circostanza, potrebbe aver bisogno solo di un permesso breve. Nel corso dell'anno, i permessi brevi non possono superare l'orario settimanale di servizio: per i docenti scuola secondaria max 18 ore ,per la primaria max 22 ore , per la scuole dell' infanzia 25 ore

Per stabilire il **numero di ore fruibile in uno stesso stesso giorno**, si deve prendere in considerazione l'orario di servizio da svolgere nella giornata in cui si chiede il permesso.

Il Contratto, infatti, prevede che il **permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell'orario di servizio della giornata in cui lo stesso viene richiesto.**

VISITA SPECIALISTICA

Il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, e il nuovo CCNL 2016-18 le ha normate solo per il personale ATA.

Pertanto, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può effettuare:

- chiedendo un permesso breve (art. 16);
- chiedendo un permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).

Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporta e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.

COME SI GIUSTIFICA L'ASSENZA

Per quanto riguarda il permesso (giornaliero o breve), vale l'autocertificazione.

Per quanto riguarda la visita specialistica, con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR ha disposto che, "nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica [problematica "risolta" solo per il personale ATA nel nuovo CCNL 2018], si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente" [ovvero Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - circolare della FP n. 2/2014 annullata dal TAR LAZIO con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015].

L'unico istituto giuridico da applicare è quindi l'art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 (modifiche recate dall'art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) che ha stabilito:

"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

Qualora quindi il dipendente intenda imputare l'assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa sonia Claris
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs.39/1993)